

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visto il Decreto Legislativo n.64 del 16.08.2016 “Codice di giustizia contabile” e, in particolare, gli artt.214 e ss., relativi alle azioni esecutive delle sentenze di condanna della Corte dei Conti;

Viste le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi del 21.01.2025 della Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio – con le quali si forniscono indicazioni generali sull’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile in favore dell’amministrazione o ente;

Premesso con sentenza n. 402/2025, notificata agli IFO il 19.09.2025, prot. 13740, di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 80641 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, la Corte dei Conti condannava il sig. G.B. al pagamento in favore degli IFO della somma di euro 600,00, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre le spese di giudizio, liquidate in euro 252,58;

Considerato che con deliberazione del 07.08.2025, n.751, sono state recepite le linee guida sull’esecuzione dei titoli dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;

che con la medesima deliberazione è stata individuata, ai sensi dell’art. 214, comma 3, c.g.c., quale struttura interna, per tutte le attività volte al recupero delle somme secondo le modalità di esecuzione previste, la U.O.C. Affari Generali, con riserva di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, unitamente all’avvio delle singole procedure esecutive, il nominativo ed i contatti del responsabile del procedimento all’uopo individuato;

Atteso che, inoltre, le suddette Linee Guida, in coerenza con quanto disposto dal Codice della Giustizia contabile, nel richiamare il potere dovere di ogni amministrazione

creditrice di procedere all'esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna dispongono in merito:

al dovere dell'amministrazione per il tramite dell'Ufficio designato, di dare immediato avvio all'azione di recupero del credito (art. 214, c.3 c.g.c);

all'obbligo dell'amministrazione di iscrivere distintamente, nei documenti contabili, i proventi dei crediti liquidati e di ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio riscosse dall'amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di spese di giustizia, devono essere successivamente riversate in favore dell'Erario statale;

che tra le possibili procedure di recupero attivabili, alternativamente o cumulativamente, in caso di mancato pagamento spontaneo, dall'amministrazione per il recupero delle somme di cui alla sentenza sopra citata, vi è il recupero in via amministrativa attraverso le ritenute nei limiti di legge, sulle somme dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto (TFR) o quello di quiescenza comunque denominati;

Tenuto conto che il Sig. G.B. risulta attualmente in servizio presso gli I.F.O.;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto della sentenza di condanna della Corte dei Conti n. 402/2025 con la quale il sig. G.B. è stato condannato di pagare agli I.F.O. la complessiva somma di euro 852,58 e per l'effetto dare esecuzione alla stessa secondo le modalità indicate al punto 6 delle succitate linee guida;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento è disponibile presso la U.O.C. proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto della sentenza di condanna n. 402/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti con la quale il sig. G.B. è stato condannato a pagare in favore degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri la somma di euro 600,00 oltre degli interessi legali, della rivalutazione monetaria;
- prendere atto, inoltre, che le spese di giustizia pari a € 252,58, di cui all'ordinanza sopra citata, saranno corrisposte direttamente dagli IFO tramite la "Piattaforma procedura incassi per le Amministrazioni dello Stato" secondo quanto previsto all'art.10 delle Linee Guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;
- procedere per l'effetto ad incassare il complessivo importo di euro 852,58, secondo le modalità previste al punto 6 delle le linee guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, recepite con deliberazione I.F.O. n. 751/2025.

La U.O.C. Affari Generali e Legali, la UOC Risorse Umane e Relazioni sindacali e la U.O.C. Risorse Economiche provvederanno, una volta adottato il presente provvedimento, a curare tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Presa d’atto della sentenza di condanna n. 402/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti emessa nei confronti del sig. G.B. Provvedimenti consequenziali”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Sent. n. 402/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele	Presidente
dott. Massimo Balestieri	Consigliere, rel.
dott. Saverio Galasso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80641 del registro di segreteria nell'anno 2025 promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- (C.F.: _____ ,
rappresentato e difeso dall'avv. Anita Mangialetto.

Visti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 luglio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore consigliere Massimo Balestieri, l'avv. Anita Mangialetto e il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale Maria Teresa D'Urso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. _____ con riferimento alla vicenda i "Furbetti del cartellino - 89 indagati all'IFO di Roma", rilevando che "in data 26/02/2024 il P.M. penale, a conclusione delle indagini espletate, emetteva il Decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di 34 soggetti, tra i quali:

- il signor _____, imputato del reato sopra indicato perché "con artifici e raggiri - consistiti nell'utilizzare il badge di _____ attestandone falsamente la presenza all'interno del posto di lavoro all'IFO di Roma - induceva in errore il preposto alla liquidazione dei relativi emolumenti dell'IFO, Ente Pubblico, così procurando al predetto un ingiusto profitto con conseguente danno per l'Ospedale. In Roma fino al 14.07.2019".

La Procura regionale ha rappresentato che "nel periodo compreso tra il 16.03.2019 e il 14.07.2019 l'illecita condotta posta in essere dal signor _____, consistita nell'aver utilizzato il badge per la timbratura del dipendente _____, ha consentito in 6 episodi di attestare falsamente la presenza al lavoro del richiamato _____;

- gli episodi contestati sono avvenuti nelle date

sotto indicate:

1) 16.03.2019

2) 17.03.2019

3) 30.05.2019

4) 23.06.2019

5) 25.06.2019

6) 14.07.2019

Ha, quindi, contestato al convenuto di aver posto in essere una condotta violativa dell'art. 55 quater, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001, con dolo o colpa grave, e ha chiesto la condanna per il danno da disservizio pari a € 1.366,94, così quantificato tenendo conto della nota dell'UOC Risorse Umane dell'IRCCS-IFO, che ha trasmesso un prospetto riepilogativo riportante la quantificazione "dell'impegno lavorativo ulteriore, rispetto alla gestione dell'ordinaria amministrazione che ha visto coinvolte unità di personale IFO, afferenti prevalentemente alla UOC Affari Generali ed alla UOC Risorse Umane", e del costo sostenuto dall'Amministrazione per l'assistenza legale affidata ad un avvocato esterno all'Ente per la costituzione nel giudizio penale, per complessivi Euro 46.476,08; a ciascun dipendente rinviato a giudizio è stata imputata, quindi, la somma di €

1.366,94, quale quota parte dell'intero costo sopportato dall'Amministrazione.

Con riferimento alla posizione del sig. , ha evidenziato che "l'IFO con nota prot. 16567 del 06/12/2024 (Doc.7) e nota prot. 3132 del. 26/02/2025. (Doc. 8) ha confermato di non poter attestare la presenza in servizio del dipendente , per il quale il sig ha timbrato la presenza.

Addirittura in due giorni (16/03/2019 e 14/07/2019) manca qualsivoglia attestazione della presenza di anche sulle cartelle cliniche dei pazienti trattati". Ha concluso per l'accoglimento della domanda.

2. Con decreto presidenziale del 3 marzo 2025 è stato attivato in procedimento monitorio, fissando in € 600,00 la somma da versare, la scadenza del 12 giugno 2025 per la deposito del decreto firmato per accettazione e l'udienza del 10 luglio 2025 per il rito ordinario.

3. Con memoria di costituzione la difesa del convenuto ha contestato quanto dedotto dalla Procura regionale, rilevando che dalla cartella clinica di un paziente, depositata in atti, risulta che il giorno 16 marzo 2019 il sig. ha somministrato

la terapia (pag. 13 di 118), che per la data del 17/07/19 è stata inoltrata richiesta accesso agli atti per produzione in sede giudiziaria del registro stupefacenti e sostanze psicotrope che attestala presenza del sig. sul luogo di lavoro nella data indicata, e che per *"le altre giornate oggetto di contestazione è stato già prodotto brogliaccio di firme di entrambi i prevenuti da cui si evince la presenza del in concomitanza al e ha chiesto la verifica della veridicità delle stesse. Ha concluso per l'assoluzione.*

4.Con note la Procura regionale ha dedotto l'irrilevanza della documentazione prodotta dal convenuto, relativa peraltro a solo due giorni rispetto ai sei oggetto di contestazione, in quanto nel caso di specie è stato contestato il danno da disservizio, e l'inidoneità del brogliaccio firme. Ha concluso per l'accoglimento della citazione, e *"in via meramente subordinata, ove codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere di accogliere le istanze istruttorie formulate dalla difesa, la Procura formula istanza ai sensi dell'art. 94 cgc affinché il Collegio domandi al datore di lavoro (IFO), nella persona del Direttore Generale con facoltà di delega, anche la valutazione circa la veridicità ed*

attendibilità della documentazione richiesta, valutazione che spetta esclusivamente al datore di lavoro (IFO).

In via ulteriormente subordinata e conseguenziale alla precedente, la Procura formula istanza ai sensi dell'art. 94 cgc, affinché il Collegio demandi conseguentemente al datore di lavoro (IFO), nella persona del Direttore Generale con facoltà di delega la valutazione circa l'eventuale ricalcolo orario e la connessa riquantificazione del danno patrimoniale contestato".

5. All'odierna udienza le parti hanno ribadito le reciproche posizioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Alla luce della documentazione in atti, il Collegio ritiene che sussista il danno da disservizio, in quanto risulta che il convenuto ha utilizzato il badge del collega per attestarne la presenza in servizio. L'utilizzo del badge da parte di un soggetto diverso dall'avente diritto ha comportato per l'Amministrazione l'onere di verificare con altre modalità la presenza o meno in servizio del dipendente e la costituzione di parte civile nel procedimento penale, con i conseguenziali

costi per la difesa in giudizio, stimati in circa € 30.000,00. In altri termini, nel caso di specie non assume rilievo, ai fini del danno da disservizio, la presenza o meno in servizio del dipendente, in quanto l'utilizzo di un badge nominativo da parte di altro soggetto ha determinato il danno da disservizio.

Pertanto, sussiste il danno, l'elemento soggettivo del dolo o quanto meno della colpa grave e il nesso di causalità tra la condotta e il danno. Per quanto attiene alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene che esso possa determinarsi in via equitativa in € 600,00, tenuto conto del numero degli episodi contestati al convenuto analiticamente riportati nell'atto di citazione.

Pertanto, il Collegio accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno di € 600,00, comprensivo di oneri accessori, oltre a interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, a favore IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - di Roma.

4. Alla soccombenza segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in

applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 80641 del registro di segreteria nell'anno 2025:

- accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno di € 600,00, comprensivo di oneri accessori, oltre a interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, a favore IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - di Roma;

- condanna il convenuto alle spese di giudizio, a favore dello Stato, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in

materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

L'Estensore

Massimo Balestieri

f.to digitalmente

Il Presidente

Tommaso Miele

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 settembre 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 252,58 (duecentocinquantadue/58).

IL DIRIGENTE

Sebastiano Alvisè ROTA

F.to digitalmente



CORTE DEI CONTI

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per il Lazio

Si attesta che il presente documento informatico è copia conforme al documento digitale depositato agli atti di questa Sezione Giurisdizionale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Dott. Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Lazio

Settore Pubblicazioni

€ 16,00 imposta di bollo forfettaria (euro sedici/00), posta a carico dei soccombenti indicati in decisione.

Roma lì, 12 settembre 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente